Procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di realizzazione intervento Parco Monumentale e Culturale del Borgo Medievale di Brienza Antica: restauro, consolidamento, valorizzazione e fruizione. Completamento Castello Caracciolo - Completamento Palazzo Paternoster - Via San Michele dei Greci - Opere di messa in sicurezza viabilità - CIG: B2C35352D9 - CUP: H72C17000000001

QUESITO 1:

Delle categorie richieste dal bando di gara, la sottoscritta impresa è attestata SOA per la OG2 in VI classifica. Il quesito che si pone è il seguente: Si può partecipare alla procedura indicando la OG11 come categoria da subappaltare per intero (subappalto qualificante)?

RISPOSTA 1:

Come emerge dall'art 1.3 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO UNICO, la categoria OG 2 viene qualificata come prevalente, mentre la OG11 come scorporabile.

L'art. 119, comma 1 del Codice, stabilisce un duplice divieto di subappalto: il primo concerne l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, sanzionato con la nullità del relativo accordo; l'altro concerne le lavorazioni della (sola) categoria prevalente, la cui esecuzione non può essere demandata a terzi in misura prevalente rispetto all'esecuzione in proprio da parte dell'affidatario.

Non essendo state previste nei documenti di gara limitazioni ulteriori alla quota di lavorazioni subappaltabili ai sensi dell'art 119, comma 2, del Codice, ne consegue, pertanto, che l'operatore economico privo di qualificazione per la categoria scorporabile OG11 sia tenuto a dichiarare nei documenti di gara la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario per supplire al requisito di qualificazione mancante.

QUESITO 2:

Il concorrente singolo può partecipare alla procedura qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'importo totale dei lavori relativi alla categoria prevalente (OG2), anche in assenza di attestazione SOA per la categoria scorporabile (OG11), ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del codice?;

RISPOSTA 2:

Con riferimento alla disciplina relativa alla qualificazione degli operatori economici introdotta dal d.lgs. n. 36/2023 e nell'attuale vigenza dell'art. 12 d.l. n. 47/2014, si può affermare (lo si evidenzia nella sentenza in esame, oltreché nel TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 782/2023; cfr. pure TAR Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23) che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dal 1º luglio 2023, devono considerarsi a qualificazione obbligatoria. Quindi, l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto (in tal senso, sempre "necessario" o "qualificatorio" e pertanto finalizzato a impiegare un subappaltatore per svolgere una o più prestazioni dedotte nell'appalto secondo lo schema tipico dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023: per una ricognizione della giurisprudenza in materia, si v. TAR Lazio, Roma, sez. IV, 24 gennaio 2024, n. 1405; Id., 12 ottobre 2023, n. 15165).

QUESITO 3:

E' ammesso l'avvalimento per la Categoria prevalente OG2, atteso che ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del Codice?

Sul punto si richiama la sentenza 11 aprile 2022, n. 91 della Corte Costituzionale (sentenza richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 21 agosto 2023, n. 7858) nonché il parere di precontenzioso Anac n. 422 del 19 settembre 2023, secondo cui negli appalti relativi al settore dei beni culturali, vige il divieto di avvalimento.

RISPOSTA 3:

In applicazione dell'art. 132, c. 2 del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104".

QUESITO 4:

Buongiorno, si chiede se essendo in possesso di categoria OG2 con classifica superiore alla IV bis ma non in possesso di categoria OG11, sia comunque possibile presentare manifestazione di interesse come impresa singola, dichiarando di voler subappaltare interamente la categoria OG11 ad impresa qualificata.

RISPOSTA 4:

Si veda la risposta al quesito n. 1.

QUESITO 5:

buongiorno, si richiede della possibilità di partecipare, in fase di manifestazione di interesse, sia come Mandante di RTI da costituirsi che come impresa singola. Questo in applicazione del nuovo Codice e non trovando una disposizione contraria nell'avviso di manifestazione di interesse.

RISPOSTA 5:

Si conferma la possibilità di partecipare in più di una forma, purché tale circostanza non influisca sulla gara, né sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Si precisa, ad ogni buon conto, che a norma dell'art. 95, c. 1, lett. d) del codice, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

II RUP

Arch. Giuseppe Michele PALLADINO